

Assicurazione Infortuni per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Buon Viaggio Reale - Circolazione Stradale

Ed. 07/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
- solvency ratio: 388,3 %

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE INFORTUNI

Reale Mutua, non indennizza gli infortuni:

- ✗ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✗ derivanti dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).
- ✗ derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Rischi esclusi	SEZIONE ASSISTENZA La prestazione di assistenza non è operante nel caso sia conseguenza diretta di: <ul style="list-style-type: none"> ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; ✗ guerre, insurrezioni, occupazioni militari; ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
	SEZIONE TUTELA LEGALE Reale Mutua non presta la garanzia per: <ul style="list-style-type: none"> ✗ fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive; ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente. ✗ fatti dolosi degli Assicurati; ✗ il pagamento degli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere); ✗ vertenze in materia fiscale ed amministrativa

 **Ci sono limiti di copertura?**

SEZIONE INFORTUNI		
Franchigie:		
Garanzia	Rischio assicurato	Franchigia
Invalidità permanente	Conducente autovettura	Nessuna franchigia
	Conducente ciclomotore	Franchigia 3% su tutto il capitale
	Guidatore e Trasportati - Guidatore anonimo di trattore, macchina agricola, macchina operatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia 3% sulla prima frazione di capitale • Franchigia 5% sulla seconda frazione di capitale • Franchigia 10% sulla restante frazione di capitale
	Guidatore e Trasportati - Guidatore anonimo di motociclo identificato - Trasportato anonimo di motociclo e ciclomotore ad uso privato identificato	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia 3% sulla prima frazione di capitale • Franchigia 10% sulla restante frazione di capitale
	Guidatore e Trasportati - Altre tipologie di rischio assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna franchigia sulla prima frazione di capitale • Franchigia 5% sulla seconda frazione di capitale • Franchigia 10% sulla restante frazione di capitale
Rimborso spese di cura		Franchigia €50 per spese successive al ricovero o in assenza di ricovero
Rendita vitalizia		Franchigia 59%

Limite massimo di indennizzo
Rimborso delle spese di cura

In caso di ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in sostituzione del rimborso, viene corrisposta una diaria per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro. Inoltre eventuali spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare sono prestate per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo.

Diaria per ricovero

In caso di ricovero in struttura sanitaria viene corrisposta un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.

Rischi con particolari delimitazioni:
 L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'Assicurato:

- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza;
- atti di terrorismo o tumulti popolari purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; causa terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria e uragani. Se l'infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;
- causa guerra, se ed in quanto viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.



SEZIONE ASSISTENZA

Limite massimo di indennizzo/prestazione

Garanzia Assistenza Più: sono previsti limiti diversi per ciascuna prestazione

Garanzia Assistenza in Viaggio: sono previsti limiti diversi per ciascuna prestazione

Garanzia Assistenza Speciale in Casa: le garanzie operano gratuitamente 5 volte per ogni Assicurato e per ogni anno assicurativo.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>SEZIONE INFORTUNI In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni dall'infortunio.</p> <p>SEZIONE ASSISTENZA In caso di sinistro l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Blue Assistance e fornire ogni informazione richiesta.</p> <p>SEZIONE TUTELA LEGALE In caso di sinistro l'Assicurato deve dare tempestivamente avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione delle prestazioni e dei servizi della SEZIONE ASSISTENZA è affidata a BLUE ASSISTANCE S.P.A. La gestione del sinistro della SEZIONE TUTELA LEGALE è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG chiamando l'apposito numero verde 800 508 008.</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, Reale Mutua potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.</p> <p>Il Contraente si obbliga altresì a comunicare a Reale Mutua il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.</p>
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica rata per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali).</p> <p>Il contratto, a seconda dell'accordo tra il Contraente e Reale Mutua, può prevedere, oppure no, l'indicizzazione del premio, delle somme assicurate e dei limiti delle prestazioni (escluse le franchigie) secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la Sezione Infortuni si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%;- per la Sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%;- per la Sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.
Rimborso	<p>Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta.</p> <p>Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro, la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso.</p>





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	È prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di vendita a distanza è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche per la tutela dai danni fisici derivanti dalla circolazione, sia come conducente sia come trasportato, in auto o su un motociclo o un ciclomotore.
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.



Quali costi devo sostenere?

Se il Contraente viene assicurato per la prima volta per questo rischio dalla Compagnia l'ammontare della quota parte percepita in media per il primo anno sul premio pagato è pari al 39,7% (dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio) e per gli anni successivi è pari al 26,2%.
Se il rischio è stato già assicurato negli ultimi 3 anni l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è sempre pari al 26,2% dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.



<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino. e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell’arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

